



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato Autonomo Vigilanza Privata - SAVIP
contro

Amministrazione resistente: Questura di Verona

Fatto

Vincenzo del Vicario, in qualità di segretario nazionale del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata - SAVIP, il 4 febbraio 2010 ha chiesto alla Questura di Verona di potere accedere alle copie dei turni di servizio delle guardie giurate operanti all'interno dell'Aeroporto Valerio Catullo, prodotti giornalmente dall'Istituto La Ronda presso la Polizia amministrativa di Verona, dal 1 novembre 2009 fino alla data di accoglimento dell'istanza di accesso. Motiva il rappresentante sindacale che i chiesti documenti sono necessari per verificare la correttezza dell'operato dell'Istituto atteso che l'eccessivo ricorso allo straordinario, incidendo sulla capacità lavorativa delle guardie, può avere delle conseguenze sulla sicurezza aeroportuale.

Specifica Vincenzo del Vicario nel presente ricorso che l'Istituto avrebbe dovuto affiggere i chiesti documenti e che i medesimi sono inviati a parte resistente al fine di consentirle eventuali controlli.

Avverso il silenzio rigetto Vincenzo del Vicario, in qualità di segretario nazionale del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata - SAVIP, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente ha inviato una memoria a questa Commissione con la quale ha specificato che l'istanza ha ad oggetto documenti "generati, prodotti ed istruiti" dall'Istituto La Ronda e acquisiti dalla Questura per conoscenza; aggiunge, inoltre, l'amministrazione resistente di avere invitato il sindacato ricorrente a riformulare l'istanza indicando in modo specifico i documenti ai quali si intende accedere dalla medesima formati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'organizzazione sindacale ricorrente ha chiesto di potere accedere agli indicati documenti al fine di potere svolgere l'attività sindacale e verificare eventuali "abusi" a danno dei lavoratori. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza "sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere

sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata" (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 00024).

Inoltre, secondo l'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso "si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente". Pertanto, parte resistente, anche se non ha formato i documenti è tenuta a consentire l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 13 aprile 2010

IL PRESIDENTE
